



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 49

Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : ATTRIBUZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE DI COMPITI
GESTIONALI AI SENSI DEL'ART. 53, COMMA 23 DELLA L. N. 388/2000**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore 09:00 nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti - Assenti

1)	MARCARINI MARIELLA	SINDACO	Presente
2)	BIAGGI PAOLA	ASSESSORE	Assente
3)	BELLI MARCO	ASSESSORE	Presente

Totale: 2 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.sa ANGELINA MARANO _____

Accertata la validità dell'adunanza la sig.ra MARCARINI MARIELLA _____

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

ATTRIBUZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE DI COMPITI GESTIONALI AI SENSI DEL'ART. 53, COMMA 23 DELLA L. N. 388/2000

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la struttura organica di questo Comune prevede n. 3 Aree alle quali afferiscono i seguenti servizi:

- segreteria, affari generali, contratti, servizi demografici, statistica, cultura , servizi sociali,
- contabilità, bilancio, personale e organizzazione, tributi, economato, servizi cimiteriali
- urbanistica, territorio, edilizia privata, lavori pubblici, ecologia, servizi manutentivi, patrimonio;

PRECISATO CHE :

- dall'11 luglio 2019 risulta scaduto il decreto con cui è stata attribuita la responsabilità dell'area contabilità bilancio, personale e organizzazione, tributi, economato, servizi cimiteriali alla sig.ra Raffaella Palamara;
- che nelle more della nuova nomina si ritiene di conferire la stessa al Sindaco sig.ra Mariella Marcarini;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare i necessari provvedimenti affinché la struttura organizzativa come sopra richiamata, della quale qui si riafferma la provata validità, possa continuare regolarmente lo svolgimento delle proprie funzioni e, conseguentemente, assicurare il corretto funzionamento dei servizi dell'Ente;

VISTO l'art.53, comma 23 della legge n.388/2000 come variato da ultimo dall'art.29 della legge n.448/2001, in base al quale *“Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art.97 comma 4 , lett. d) del d.lgs. n.267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all' art.3. commi 2,3, 4 del d.lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e all'art.107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”*.

VISTA la deliberazione della corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per il Lazio n.5/2018/PAR Con cui il Collegio afferma che *“nei Comuni aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (Dirigenti), ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore.....E ciò senza che sia neppure necessario dimostrare la assoluta carenza, all'interno dell'Ente, di professionalità adeguate, in quanto la norma non subordina tale possibilità a siffatta condizione, che invece è richiesta per il conferimento di incarichi ad esterni.”*

E tra tali uffici e servizi sono ricomprese, certamente, anche le funzioni relative al servizio finanziario e contabile, attribuibili ai componenti dell'organo esecutivo (Assessore e Sindaco pro-tempore) mediante disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)."

RAMMENTATO che tra le forme di autonomia di cui gode l'Ente locale si sensi dell'art 3, comma 4 , D.lgs 267/2000, rientra l'autonomia organizzativa;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento o delle varia fasi dell'istruttoria, ad esempio quella volta al rilascio dei pareri, può essere un soggetto diverso dal soggetto competente all'adozione dell'atto (cfr. art. 5 . L. 241/90);

RITENUTO opportuno pertanto individuare un soggetto con competenze adeguate in materia di bilancio e contabilità degli EELL, al quale attribuire la competenza al rilascio del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

INDIVIDUATOLO nel Segretario comunale in ossequio al quanto disposto dall'art. 49. comma 2 , D.lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e successive variazioni;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole ed unanimi;

DELIBERA

1. di attribuire al Sindaco sig.ra Mariella Marcarini, per quanto in premessa esposto, la responsabilità gestionale del servizio contabilità bilancio, personale e organizzazione, tributi, economato, servizi cimiteriali dall'11 luglio 2019 per 120 giorni;
2. di attribuire al segretario comunale la competenza al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle delibere e sulle determinazioni nonché l'attestazione del visto di copertura finanziaria;
3. di dichiarare con apposita e separata votazione unanime dei componenti immediatamente eseguibile la presente deliberazione come previsto dall'art. 134 comma 4 del T.U.L. Enti Locali D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
- è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Trigolo, li 24-09-2019

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- in data 27-07-2019 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 04.10.2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li

Il Funzionario Incaricato
Elvira Compagnoni



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

DELIB. G.C. N. 49/27-07-2019

**ATTRIBUZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE DI COMPITI GESTIONALI AI
SENSI DEL'ART. 53, COMMA 23 DELLA L. N. 388/2000**

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Trigolo li 27.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Angelina Marano